

Nella fattispecie, avuto riguardo al fatto che la ricorrente non ha assolto l'onere di provare l'ammontare effettivo del danno conseguito a seguito dell'illegittima esclusione dalla gara di cui in causa, il risarcimento del danno va individuato, in via equitativa, l'importo del risarcimento dovuto in suo favore nella misura del 5% dell'offerta economica prodotta in gara dalla stessa

Autore: Redazione

Per poter stampare l'intero testo della sentenza è necessario essere iscritti ad una delle nostre newsletter.